

**OSSERVATORIO COSTITUZIONALE**

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 3/2023

Data: 6 giugno 2023

### ***C'era una volta... quando la libertà di espressione passa attraverso le fiabe. Il caso Macaté c. Lituania\****

di **Alessandra Osti** – Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano e **Mirko Della Malva** – Assegnista di ricerca in Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Milano Bicocca\*\*

TITLE: Once upon a time... when freedom of expression passes through fairy tales. The *Macaté v. Lithuania* case

ABSTRACT: “C’era una volta” in Lituania un libro di fiabe scritto da un’autrice di nome Macaté. Questo libro conteneva, tra le altre, due storie che raffiguravano amori romantici e matrimoni omosessuali. Dopo la sua pubblicazione, l’*Inspectorate of Journalistic Ethics* concluse che le due favole non erano conformi alla legge sulla protezione dei minori e suggerì di contrassegnare il libro con un’etichetta di avvertimento che indicasse l’età a partire dalla quale ne fosse consigliabile la lettura. Dieci anni dopo, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso la sentenza nel caso *Macaté v. Lituania* e ha concluso che la misura adottata (l’etichetta di avvertimento) non perseguiva uno scopo legittimo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 della CEDU (libertà di espressione). È questo il lieto fine della storia? Il presente contributo analizzerà in dettaglio il caso e mostrerà come questa decisione, che lascia aperte molte domande, sia importante e rilevante anche al di fuori dei confini lituani.

---

\* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

\*\* Nell’ambito di una riflessione comune e condivisa i paragrafi 1; 1.1.; 1.2 e 4.1 sono stati scritti da Alessandra Osti e i paragrafi 2; 3 e 4 da Mirko Della Malva.

“Once upon a time” in Lithuania, there was a fairy tale book written by Ms Macatè. This book contained, among others, two stories which depicted marriage between persons of the same sex. After its publication, the *Inspectorate of Journalistic Ethics* concluded that the two fairy tales did not comply with the Act on the Protection of Minors and suggested marking the book with a warning label stating the age from which children should read it. Ten years later the Grand Chamber of the European Court of Human Rights delivered its judgment in the case *Macaté v. Lithuania* and concluded that the adopted measure (the warning label) did not pursue a legitimate aim under article 10, par. 2 ECHR (freedom of expression). Is this the happy ending of the story? The paper will analyse in detail the case and will show how this decision, which leaves many open questions, is important and relevant even outside the Lithuanian borders.

**KEYWORDS:** freedom of expression; sexual orientation; children’s literature; discrimination; ECtHR; libertà di espressione; orientamento sessuale; letteratura per l’infanzia; discriminazione; Corte Edu

**SOMMARIO:** 1. C’era una volta.... – 1.1 La morfologia del caso. – 1.2 *Strasbourg has spoken*. Le argomentazioni della Corte. – 2. Il quadro giuridico nazionale. – 3. Fuori dai confini della Lituania: la situazione in Europa. – 4. Alcune brevi riflessioni sul tema – 4.1 E vissero tutti felici e contenti?

*Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo*

(G. Rodari)

## 1. C'era una volta...

Le fiabe, si sa, raccontano storie che travalicano i confini spaziali e temporali e che, con i loro contenuti simbolici, insegnano la vita e permettono al bambino di proiettare il pensiero fantastico nel mondo razionale; esse sono un mezzo di comunicazione e un ambiente di apprendimento. Ecco, esistono sentenze che possono avere la medesima forza evocativa e che divengono un mezzo di comunicazione che prescinde dai confini geografici e temporali. È questo il caso della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Macaté c. Lituania*<sup>1</sup> che qui si commenta, sentenza che, pur con alcuni limiti di cui si dirà, invita a riflettere su un tema complesso, quello del rapporto tra libertà di espressione, protezione dei minori e orientamento sessuale, che nella società contemporanea sta divenendo sempre più polarizzante.

Per meglio comprendere queste poche righe, è necessario procedere con ordine e chiarire sin da subito che il riferimento al mondo della fiaba non è casuale. La fiaba costituisce il fulcro attorno al quale ruota la richiamata sentenza *Macaté c. Lituania*. Tale pronuncia, infatti, resa all'unanimità dalla Grande Camera nel gennaio del 2023, riguarda proprio la pubblicazione di un libro di fiabe per bambini (dal titolo *Amber Heart*) contenente, tra le altre, due storie in cui è presente un amore romantico omosessuale. Questo libro, scritto da un'autrice specializzata in letteratura per l'infanzia, dopo la sua pubblicazione era stato al centro di una serie di polemiche e di successivi interventi (messi in atto dall'editore) volti a sospenderne temporaneamente la distribuzione e a limitarne la lettura da parte dell'utenza alla quale era rivolto (quella cioè dei bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni). In particolare, veniva apposta sulla copertina del libro un'etichetta di avvertenza recante la dicitura «information may have a negative impact on persons under the age of 14». La Corte Edu condanna la Lituania per violazione dell'articolo 10 della Cedu ritenendo che entrambe le misure assunte costituiscano una illegittima interferenza all'esercizio da parte della ricorrente della sua libertà di espressione.

I profili di interesse di questa sentenza sono almeno due. Innanzitutto, la novità della questione che la Corte si trova ad affrontare: infatti, per usare le parole degli stessi giudici di Strasburgo, «the present case is the first one in which the Court has been invited to assess restrictions imposed on

---

<sup>1</sup> Corte Europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Macaté v. Lithuania*, appl. no. 61435/19, sentenza del 23 gennaio 2023.

literature about same sex relationships which is aimed directly at children and written in a style and language easily accessible to them» (par. 203) Inoltre, l'interesse generale del tema. Il caso Macaté si iscrive infatti in un perimetro ben più ampio di quello lituano. Come verrà evidenziato più approfonditamente nel paragrafo 3 del presente contributo, nell'Europa orientale si sta sviluppando una linea di tendenza, che preoccupa non poco gli osservatori internazionali, diretta ad adottare strumenti legislativi finalizzati a proteggere i minori dalla c.d. propaganda omosessuale. Ma anche fuori dal contesto europeo si possono scorgere fenomeni volti a limitare la fruizione di libri con contenuti ricollegabili all'orientamento sessuale e di genere per alcune fasce di età. Basti pensare che nello Stato della Florida, quindi in un contesto storico e culturale completamente differente da quello lituano, è in atto una vera e propria "campagna" volta a bandire dalle biblioteche delle scuole pubbliche libri di narrativa che trattano temi legati all'omosessualità. Tale fenomeno di "indicizzazione" di libri, a dire il vero non nuovo<sup>2</sup> nelle scuole statunitensi<sup>3</sup>, ma caratterizzato fin qui da una certa episodicità<sup>4</sup>, sta divenendo, proprio nel *Sunshine State*, organico e generalizzato. Infatti, esso si inserisce all'interno di un complesso di leggi, alcune già approvate altre ancora al vaglio dell'Assemblea Legislativa statale, basate, tra le altre cose, sull'idea di vietare forme di "indottrinamento" su temi relativi all'orientamento sessuale e identità di genere nei confronti dei bambini più piccoli fino ai 10 anni di età<sup>5</sup>. Per contro, si assiste altresì ad un fenomeno uguale e contrario: quello della c.d. "autocensura" da parte di numerosi editori che, in nome del politicamente corretto, "riscrivono" i classici della letteratura dell'infanzia, epurandoli da

<sup>2</sup> In tema, infatti, si è già espressa la Corte Suprema nel 1982 con la sentenza *Board of Education, Island Trees Union Free School District v. Pico*.

<sup>3</sup> Per comprendere la portata del fenomeno si considerino alcuni dati relativi al 2022. Secondo PEN America, una ONG che ha come scopo quello di proteggere la libertà di espressione e l'accesso alla letteratura, il fenomeno dell'indicizzazione dei libri e l'esclusione degli stessi dalle scuole pubbliche ha riguardato all'incirca 1100 libri, coinvolgendo 86 distretti scolastici distribuiti in 26 Stati, colpendo all'incirca 3.000 studenti. Ovviamente tali numeri ci danno solo un'idea tendenziale del fenomeno (che risulta in crescita), in quanto non esiste alcun "registro" ufficiale, ma sono dati raccolti dall'ONG sulla base di segnalazioni. È evidente che il fenomeno è comunque tutto sommato ristretto (soprattutto se si considera che la popolazione scolastica di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni è di circa 34 milioni di persone), ma non per questo meno preoccupante.

<sup>4</sup> Il carattere "episodico" del fenomeno è collegato principalmente al fatto che generalmente l'esclusione di un titolo dalla biblioteca scolastica avviene su richiesta di genitori, consigli scolastici, insegnanti etc. e deve seguire procedure di valutazione (che però talvolta non sono particolarmente trasparenti).

<sup>5</sup> Ci si riferisce al complesso di leggi che è stato denominato dagli oppositori politici «don't say gay», perché vieta di parlare di orientamento sessuale e identità di genere (impedendo anche solo di menzionare le persone LGBT+) nelle scuole, fino ad una classe corrispondente alla terza elementare italiana. In particolare, si veda il *Parental Rights in Education Act* (HB 1557) approvato nel 2022. Attualmente sono in discussione in Parlamento il Bill CS/SB 1320: *Child Protection in Public Schools* e il Bill CS/HB 1223: *Public PreK-12 Educational Institution and Instruction Requirements*.

riferimenti al genere, alla razza, al peso, etc. Ultimo esempio di questa tendenza è la riscrittura “purificata” delle opere di Roal Dahl, scrittore per l’infanzia (ma non solo) tra i più apprezzati<sup>6</sup>. Questo autore rappresenta con irriverenza, attraverso storie surreali, le crepe del mondo e le contraddizioni morali comuni che contraddistinguono l’uomo; il tentativo di addolcire i suoi libri equivale a tradirne il significato profondo e a dimenticare il valore pedagogico delle sue storie. Entrambi questi fenomeni rappresentano (pur con differente pregnanza giuridica) i poli estremi di una questione generale che forse dovrebbe essere affrontata unitariamente e con coerenza.

### **1.1 La morfologia del caso<sup>7</sup>**

Il punto di partenza del percorso che si desidera qui tracciare non può che essere quello della ricostruzione del caso. Un’accurata descrizione dei fatti, lungi dal voler essere un esercizio di pedanteria, pare essenziale al fine di poter meglio comprendere e valutare a tutto tondo la pronuncia della Grande Camera, anche al fine di poterne valutare luci ed ombre.

Il libro in questione, *Amber Heart*, è composto di sei fiabe, basate sui tradizionali canoni letterari del genere, rivolte ad un pubblico di bambini di età compresa tra i 9 e 10 anni e volte ad insegnare loro l’accettazione di ciò che è diverso: attraverso le fiabe vengono affrontati temi quali l’emarginazione, il bullismo, l’immigrazione e vengono raffigurati soggetti appartenenti a gruppi marginalizzati a causa dell’appartenenza a minoranze etniche o a causa di disabilità psichiche. Due di queste storie, poi, contengono la rappresentazione di relazioni e matrimoni omosessuali.

Il libro veniva in prima battuta pubblicato dalla casa editrice universitaria della Lithuanian University of Educational Sciences (una università pubblica), con un contributo finanziario da parte del Ministero della Cultura. Peraltro, la tiratura del volume era limitata, essendo lo stesso prodotto in sole seicento copie destinate parzialmente alle biblioteche pubbliche e parzialmente alla vendita al dettaglio.

---

<sup>6</sup> Cfr. G. MEOTTI, *I fanatici della virtù all’assalto del canone occidentale*, in *Il Foglio Quotidiano*, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023.

<sup>7</sup> Il titolo del paragrafo prende a prestito il termine morfologia dall’ambito linguistico e più in particolare, dato il contesto in cui si inserisce, dal famoso saggio del linguista e antropologo sovietico V. PROPP, *Morfologia della fiaba*, Einaudi, 1966.

Dopo l'uscita editoriale del libro, uno dei principali quotidiani lituani pubblicava un articolo che conteneva un'intervista all'autrice e alcuni commenti critici espressi da membri di una associazione di genitori che ritenevano inappropriato presentare ai bambini di tale età storie di amori romantici omosessuali. A pochi giorni dall'apparizione di tale articolo, il Governo riceveva un messaggio di protesta nei confronti di tale libro che si diceva incoraggiasse la perversione. Il Governo, o meglio il Ministero della Cultura (che aveva finanziato parzialmente la pubblicazione del volume), si rivolgeva dunque all'*Inspectorate of Journalist Ethics* (da qui in avanti *Inspectorate*) cui è demandato il compito di valutare se i contenuti dei libri pubblicati siano conformi a quanto previsto dal *Minors Protection Act*, una legge volta a tutelare i minori dalle informazioni considerate dannose per lo sviluppo fisico, intellettuale, mentale o morale dei minori<sup>8</sup>.

Contemporaneamente, alcuni membri del Parlamento lituano scrivevano al Rettore dell'Università, criticando la decisione di pubblicare tale volume. Il Rettore, dunque, ordinava alla casa editrice universitaria di sospendere la distribuzione del libro (senza però ritirare le copie già distribuite alle biblioteche), in attesa del parere dell'*Inspectorate*. Parere che non si faceva attendere. Secondo tale organo la descrizione di amori omosessuali «falls into the category of information having a negative impact on minors» di età inferiore a 14 anni, violando in tal modo l'articolo 4, par. 2 (16) del *Minors Protection Act*. L'*Inspectorate* raccomandava dunque di apporre sulla copertina del volume un'etichetta informativa con la dicitura «N-14» oppure «Information may have negative impact on persons under the age of 14».

L'Università, a questo punto, contattava le biblioteche pubbliche in cui il libro era già stato distribuito, chiedendo l'apposizione dell'etichetta informativa di cui sopra e provvedeva ad applicarla sulle copie non ancora distribuite. Per completezza, pare opportuno evidenziare che per alcuni mesi il libro veniva reso disponibile on line sul sito del *Lithuanian Human Rights Centre* e nel dicembre del 2014 ne veniva proposta una seconda edizione, ad opera di organizzazioni non governative, che veniva distribuita con uno sticker con la bandiera arcobaleno. E ciò avveniva senza alcuna conseguenza legale.

L'autrice del volume, dopo aver tentato invano la via del ricorso amministrativo al fine di contestare il parere dell'*Inspectorate*, si rivolgeva al tribunale civile, citando l'Università per aver

---

<sup>8</sup> Vd. *Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public Information*, 10 September 2002 – No IX-1067 (As last amended on 22 December 2009 – No XI-594). In particolare, si vedano gli articoli 2 e 9.

dapprima sospeso la distribuzione del libro e, in un secondo momento, distribuito il volume con un'etichetta di avvertimento. Secondo la ricorrente, infatti, tali decisioni, che erano ascrivibili esclusivamente alla volontà dell'Università stante la natura non giuridicamente vincolante del parere dell'*Inspectorate*, erano motivate dall'ostilità dell'Università nei confronti del suo orientamento sessuale (l'autrice era infatti dichiaratamente omosessuale). Tale tesi veniva contrastata dall'istituzione universitaria che, in qualità di editore, riteneva di essere legalmente vincolata al rispetto delle norme del *Minors Protection Act*, il cui controllo era demandato proprio all'*Inspectorate*. Con ciò l'Università negava che le proprie azioni fossero in qualche misura motivate da intenti discriminatori. La *Vilnius District Court* accoglieva le argomentazioni dell'Università e dichiarava non fondata la pretesa della ricorrente. Successivamente, la Corte Suprema cambiava approccio e cassava la precedente decisione con rinvio. Secondo tale Corte risultava essenziale entrare nel merito della questione e stabilire se effettivamente le storie attenzionate promuovessero una nuova comprensione dell'istituto matrimoniale e della famiglia, differente e contraria da quella contenuta nel Codice civile e nella Costituzione, o se, diversamente, mirassero ad incoraggiare la tolleranza nei confronti di persone con un orientamento sessuale differente.

Si apriva dunque una nuova fase processuale che vedeva coinvolte dapprima la *Vilnius District Court*, poi la *Vilnius Regional Court* chiamate nuovamente a pronunciarsi secondo le indicazioni ricevute dalla Corte Suprema. Tuttavia, l'esito della controversia non mutava, restando in entrambi i casi a favore del resistente. Secondo i giudici nazionali, infatti, era necessario operare un bilanciamento tra i differenti diritti in gioco: il diritto della ricorrente alla libertà di espressione e quello di proteggere i bambini da informazioni potenzialmente dannose. Inoltre, le restrizioni alla distribuzione del libro, non ne avevano impedito la diffusione risultando proporzionate e non lesive della libertà di espressione dell'autrice; oltre a ciò, l'apposizione della etichetta di avviso, a ben vedere, rimandava la valutazione sull'appropriatezza dei contenuti ai genitori, soggetti primariamente responsabili dell'educazione dei figli. Sotto altro profilo, le stesse restrizioni non presentavano alcun profilo discriminatorio, essendo intervenute solo a seguito di una valutazione operata dall'organo competente (*Inspectorate*) cui l'Università si era conformata.

## 1.2 Strasbourg has spoken. Le argomentazioni della Corte

Tutta la vicenda che si svolge davanti alla Corte Edu gira attorno al “convitato di pietra” che altri non è che il *Minors Protection Act* e in particolare l’art. 4, par. 2 (16) che, a detta della ricorrente, contribuisce a limitare la libertà di espressione e a discriminare la comunità LGBT e le coppie omosessuali in Lituania. Secondo il Governo lituano, però, il caso riguarda solo una circoscritta questione (l’età a cui è appropriato leggere un libro) attinente ad un libro specifico (*Amber Heart*) e non dovrebbe perciò diventare il viatico per valutare in astratto la compatibilità di una legge nazionale con la Convenzione. Tanto più che, se anche tale legge avesse avuto un originario intento discriminatorio, questo sarebbe comunque superato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che nel 2019 ha statuito che il concetto di famiglia è neutro in termini di genere sessuale; pertanto, la raffigurazione di relazioni omosessuali non può più essere considerato contrario al concetto di famiglia protetto dalla Costituzione e conseguentemente non può essere limitata sulla base dell’art. 4, par. 2 (16) del *Minors Protection Act*.

La Corte procede, secondo l’usuale schema argomentativo, a verificare se le misure in discussione (cioè la sospensione temporanea della distribuzione del libro e l’apposizione di un’etichetta di avvertenza) costituiscano una interferenza all’esercizio della libertà di espressione della ricorrente. Secondo i giudici di Strasburgo, in base a quanto deciso in altri casi<sup>9</sup>, tale valutazione prescinde dal “peso specifico” della misura in questione: anche formalità, condizioni, restrizioni o ammende di lieve entità possono essere considerate a tutti gli effetti delle interferenze con la libertà di espressione di un soggetto. E nel caso di specie la Corte ritiene che la sospensione temporanea, benché il libro sia rimasto disponibile nelle biblioteche pubbliche presso le quali era già stato distribuito e anche on line per un certo periodo, «certainly reduced its availability to readers». Quanto poi all’apposizione di un’etichetta di avvertenza, essa aveva un forte impatto dissuasivo su un significativo numero di genitori (o tutori) che non avrebbero lasciato che i propri figli di età inferiore ai 14 anni leggessero tale testo: pertanto, «the marking of the book as being harmful to the age group for which it was intended affected the applicant’s ability to freely impart her ideas». Inoltre, l’apposizione di una avvertenza come quella utilizzata danneggia la reputazione

<sup>9</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, *Godlevskij v. Russia*, appl. no. 14888/03, par. 36 e *Kula v. Turkey*, appl. no. 20233/06, par. 39



dell'autrice che è una scrittrice dell'infanzia e scoraggia altri autori dal proporre prodotti letterari simili.

Accertato dunque che le misure in questione possono essere qualificate come un'interferenza alla libertà di espressione, la Corte procede poi a identificare l'esistenza di una base legale in forza della quale tale interferenza è prodotta per poi valutare se essa risponda ad uno scopo legittimo. Quanto alla base legale, ovviamente, la questione non presenta particolari elementi di complessità dal momento che entrambe le parti concordano nel ritenere che tali interferenze abbiano trovato il proprio fondamento nel *Minors Protection Act*, art. 4, par. 2 (16). Tale norma, di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo 2 dedicato alla ricostruzione del contesto nazionale, fa riferimento ad informazioni che in qualche misura esprimano disprezzo per i valori familiari o incoraggino una concezione di matrimonio differente da quella protetta nella Costituzione e nel Codice civile.

Più articolate sono invece le considerazioni che i giudici di Strasburgo propongono in merito allo scopo perseguito dalle misure adottate (e che sono state riconosciute come interferenza alla libertà di espressione) al fine di valutare se possano considerarsi legittime ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Cedu. In prima battuta la Corte Edu parte dalla genesi dell'art. 4, par. 2 (16) del *Minors Protection Act*, il cui intento originario era senza dubbio quello di ritenere dannose e quindi censurabili le informazioni che incoraggiavano un modello di matrimonio o di famiglia differenti da quelli protetti dalla Costituzione e dal Codice civile, cioè - almeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale del 2019 - esclusivamente quelli eterosessuali.

La Corte concorda sul fatto che la sentenza della Corte costituzionale lituana dell'11 gennaio del 2019 costituisce un passo molto importante per la protezione dei diritti delle persone LGBT e delle loro famiglie in quanto statuisce che il concetto di famiglia contenuto nella Costituzione è *gender-neutral*. E ciò potrebbe certo avere un impatto anche sulla modalità di interpretazione dell'art. 4 del *Minors Protection Act*. Tuttavia, benché tale pronuncia costituzionale sia (di poco) temporalmente antecedente all'ultima decisione della *Vilnius Regional Court*, non vi è alcuna evidenza che indichi che essa sia stata considerata nell'interpretazione della legge sulla protezione dei minori al fine di valutare il caso del libro *Amber Heart* da parte della Corte nazionale.

Pertanto, «the aim of the measures taken against the applicant's book was to bar children for information depicting same-sex relationships as being essentially equivalent to different-sex relationships».

La Corte a questo punto richiama la propria giurisprudenza precedente per affermare, con forza, che un divieto legislativo che impedisca la rappresentazione dell'omosessualità o di relazioni non considerate tradizionali non serve a proteggere la morale o la salute dei bambini, ma rafforza invece il pregiudizio e incoraggia l'omofobia. La conseguenza di una tale affermazione parrebbe ovvia, ma la Corte preferisce approfondire la propria analisi, proprio per la novità della questione che si trovava a dover valutare: l'oggetto del giudizio, infatti, riguardava un'opera letteraria che trattava di relazioni omosessuali scritta per bambini in uno stile e linguaggio facilmente comprensibile dagli stessi. Quando un caso riguarda i bambini, che sono soggetti per natura maggiormente impressionabili e più facilmente influenzabili, si deve considerare primariamente il loro *best interest*. Proprio in tale ottica la Corte, nella sua giurisprudenza precedente, ha riconosciuto come legittime alcune limitazioni all'accesso a pubblicazioni, indirizzate a minori, che sono state ritenute contenere «an encouragement to indulge in precocious activities harmful for them or even to commit certain criminal offences»<sup>10</sup>. Sono altresì state riconosciute come legittime limitazioni all'utilizzo di pubblicità rivolte all'infanzia, in considerazione della vulnerabilità dei bambini come consumatori<sup>11</sup>. Tuttavia, la Corte ha ripetutamente rifiutato di approvare politiche e decisioni volte a creare un pregiudizio nei confronti della minoranza omosessuale a vantaggio della maggioranza eterosessuale.

La Corte ha già avuto modo di chiarire, in svariate occasioni, che non esistono evidenze scientifiche o dati sociologici atti a dimostrare che la mera menzione dell'omosessualità possa avere degli effetti negativi sui minori. Anzi, al contrario, l'esposizione ad idee di diversità, eguaglianza e tolleranza creano una maggior coesione sociale.

Misure atte ad impedire ai bambini di accedere ad informazioni relative a relazioni omosessuali hanno implicazioni sociali di grande portata: esse dimostrano una preferenza da parte dei centri di potere nei confronti di un certo tipo di relazione e famiglia, cosa questa che contribuisce alla stigmatizzazione di tutte quelle relazioni che non rientrano nel canone stabilito. Pertanto, simili limitazioni, sono incompatibili con le nozioni di uguaglianza, pluralismo e tolleranza che dovrebbero caratterizzare le società democratiche.

<sup>10</sup> Vd. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Handyside v. United Kingdom*, ed ivi in particolare par. 52-58.

<sup>11</sup> Così Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sigma Radio Television Ltd v. Cyprus*. Si vedano in particolare i paragrafi 14-16, 200 e 201.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte ritiene che nel caso di specie le misure atte a limitare l'accesso al libro, evidentemente basate esclusivamente sulla rappresentazione di orientamenti sessuali differenti, non possono essere considerate legittime ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della Convenzione.

## 2. Il quadro giuridico nazionale

La Costituzione lituana del 1992 riconosce tra i diritti fondamentali la libertà di manifestazione del pensiero, restringibile solo a tutela della salute e dell'ordine costituzionale ed a protezione della vita privata e morale di ogni essere umano (art. 25). L'esercizio di essa, secondo una decisione della Corte costituzionale del 20 aprile 1995 è condizione indispensabile per la creazione e il mantenimento dell'assetto democratico e come tale non può essere limitata se non in forza della legge e nella misura necessaria alla tutela di valori indicati in Costituzione.

Similmente ad altri ordinamenti europei, i beni giuridici dell'onore e della reputazione si collocano in una posizione privilegiata rispetto alla libertà di diffusione dei contenuti. Nel bilanciamento tra valori costituzionali, la dignità dell'individuo rappresenta infatti un nucleo intangibile, non assoggettabile ad alcuna forma di limitazione. Per tali ragioni, peraltro, la repressione dei crimini d'odio è anticipata rispetto al «*clear and present danger*»<sup>12</sup>.

Quanto alla diffusione dei contenuti in sede accademica, riconosciuta l'importante funzione svolta dagli istituti di alta cultura nella realizzazione del pluralismo ideologico, la legislazione ordinaria ha escluso invece ogni possibilità di limitazioni nella pubblicazione di testi scientifici, didattici o di altra natura.

Sotto il profilo dei rapporti di genere, invece, l'ordinamento lituano riconosce il principio di uguaglianza e non discriminazione e ha provveduto sia alla depenalizzazione del reato di

---

<sup>12</sup> L'espressione fa riferimento all'orientamento della giurisprudenza americana propugnato sin dai tempi del giudice Holmes, secondo cui la libertà di espressione avrebbe potuto conoscere restrizioni nei soli casi in cui la stessa avesse integrato una istigazione diretta alla realizzazione di atti illeciti, idonei a produrre pericoli "immediati" e "concreti" per la collettività. Nel caso *Brandenburg v. Ohio*, 359 U.S. 444 (1969), la Corte Suprema precisò in particolare che la punibilità della manifestazione del pensiero è subordinata al fatto che essa «*was directed to inciting or producing imminent lawless actions and was likely to produce such actions*». A differenza degli Stati Uniti, tale posizione non ha incontrato presso i giudici europei generalizzato accoglimento.

omosessualità presente nella legislazione sovietica, sia all’approvazione di una legge repressiva di ogni forma di discriminazione<sup>13</sup>.

Non è ammessa, tuttavia, la possibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso né il riconoscimento di unioni civili regolarizzate tra esse. Il matrimonio egualitario risulta, infatti, incompatibile con il dettato della Costituzione (art. 38: *Marriage shall be concluded upon the free mutual consent of man and woman*) ed esplicitamente vietato dalla legislazione civilistica vigente (art. 3.7 e 3.12 del Codice civile)<sup>14</sup>.

A rafforzamento di tale visione della famiglia e a protezione dei minori, i deputati del *Seimas*, fin dal 2002, si sono attivati per ottenere modifiche alla legge nazionale sulla protezione dell’infanzia<sup>15</sup>, includendo tra i contenuti nocivi per i minori ogni rappresentazione diretta ad “incoraggiare” le relazioni omosessuali. Un primo emendamento fu tuttavia ritirato poiché ritenuto incompatibile con gli articoli 10 e 14 Cedu e con le disposizioni Ue in materia di libertà di espressione e di non discriminazione su base sessuale.

La questione tornò di attualità tra il 2007 ed il 2009, quando venne nuovamente proposto di impedire ai minori l’accesso a contenuti “che promuovono le relazioni omosessuali, bisessuali o poligame”. L’emendamento incontrò il veto presidenziale, ma lo stesso fu superato da una nuova deliberazione del Parlamento monocamerale, con cui fu modificata peraltro l’indicazione “promuovono”, con la più restrittiva espressione “glorificano”; si introdusse altresì l’ulteriore divieto di diffusione di contenuti che “distorcono i rapporti familiari o esprimono disprezzo per i valori familiari”.

Il 19 ottobre 2009, il nuovo Presidente della Repubblica presentò una proposta di modifica di diverse disposizioni della legge sulla protezione dei minori con l’intenzione di penalizzare la diffusione di contenuti diretti, da un lato a promuovere “la coercizione sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori o le relazioni sessuali tra bambini” e, dall’altro, ad esprimere “disprezzo per i valori della famiglia”.

---

<sup>13</sup> Si tratta della legge IX-1826 approvata il 23 novembre 2003 - *Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas* (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998; TAR, 2016-11-17, Nr. 2016-26967). Consultabile on line all’indirizzo: <https://www.infolex.lt/ta/32966#>

<sup>14</sup> Le traduzioni in lingua inglese sono disponibili *on line* ai siti: <https://lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-constitution/192> (Costituzione) e <https://www.verslasirteise.lt/en/lithuanian-civil-code/> (Codice civile).

<sup>15</sup> Si tratta della IX-1067 *Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas*, poi effettivamente emendata con i contenuti oggetto della pronuncia qui in commento. La lettura in lingua originale è disponibile *on line* sul sito del Parlamento.

La disposizione proposta (art. 4, par. 2 n. 16) fu adottata dal Parlamento, ma modificata nella sua forma e nel significato all'esito di un vivace dibattito. La versione definitiva individuò quali condotte penalmente rilevanti quelle dirette ad "incoraggiare il disprezzo per i valori della famiglia o in grado di favorire una concezione del matrimonio e della famiglia diversa da quella sancita dalla Costituzione e dal Codice civile".

L'utilizzo del verbo "incoraggiare" consentiva l'incriminazione di tutti i contenuti eterodossi alla narrazione tradizionale di genere, essendo essi – a parere dei promotori – potenzialmente idonei ad indurre i minori al compimento di atti o all'adozione di abitudini, atteggiamenti, preferenze non in linea con la visione della sessualità e della famiglia propria della legislazione nazionale.

Una norma specifica fu dedicata alla distribuzione degli stampati, affidando all'Ispettorato per l'etica dei giornalisti il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni contenute nella legge sulla tutela dei minori.

Nel corso delle successive legislature furono presentate proposte di emendamento alle summenzionate disposizioni, ma queste furono sempre respinte dal voto assembleare.

Se tale è la legislazione, una qualche apertura sembrò pervenire dalla Corte costituzionale, la quale già in una decisione del 28 settembre 2011 precisò che «*la nozione costituzionale di famiglia non può derivare unicamente dall'istituto del matrimonio sancito dall'articolo 38 § 3 della Costituzione*». L'ordinamento avrebbe dovuto impegnarsi, infatti, a proteggere e difendere le famiglie formate a prescindere dall'esistenza di *iustae nuptiae*.

In una decisione dell'11 gennaio 2019, il Giudice delle Leggi ritenne inoltre incostituzionali le disposizioni della legge sullo *status* giuridico dei non cittadini, in forza delle quali lo straniero che aveva contratto matrimonio omosessuale in uno Stato in cui tale istituto era ammesso non poteva pretendere per il consorte il ricongiungimento familiare. La Corte, nel decidere la questione, evidenziò in particolare come: «*gli stereotipi prevalenti in un dato momento (omissis...) non possono, dietro il pretesto della difesa di obiettivi costituzionalmente rilevanti (omissis...), costituire motivo legittimo di discriminazione*». In caso contrario si realizzerebbe un'ingiustificata limitazione del diritto alla vita privata e familiare sulla base dell'identità di genere e/o dell'orientamento sessuale di un individuo.

Gli stereotipi di genere denunciati dal Giudice costituzionale sembrerebbero invero ancora prevalere nella popolazione lituana, come evidenziato dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA)<sup>16</sup>.

La conservazione del solo modello dell’“eteronormalità” si è tradotta sul piano normativo in numerose proposte di emendamento alla legislazione vigente. Tra le più significative devono ricordarsi: l’emendamento al codice penale n. XIIP-687 diretto ad escludere la critica dell’omosessualità e l’invito al cambiamento dell’orientamento sessuale dalle forme di discriminazione o molestia sulla base dell’orientamento sessuale<sup>17</sup>; l’emendamento alla legge sulla protezione dei diritti del fanciullo n. XIIP-473 in forza del quale: “*Ogni bambino ha il diritto naturale a un padre e una madre, alla differenze di sesso e alla compatibilità reciproca tra maternità e paternità*” e l’emendamento infine alla legge sul rafforzamento della famiglia n. XIIP 4255 in cui si intendeva ribadire che “*una famiglia trova fondamento nella complementarità di un uomo e di una donna*”, ambiente – questo - più adatto per lo sviluppo e l’educazione del bambino.

Dal punto di vista amministrativo, invece, numerose sono negli anni, le decisioni dirette ad interdire l’organizzazione di numerose manifestazioni da parte delle autorità governative locali, come ad esempio le edizioni del *Baltic Pride* del 2010 e del 2013.

Per tali questioni, la situazione del Paese è stata oggetto di attenzione da parte dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e dell’Onu.

Le prime condanne furono pronunciate dal Parlamento europeo, rispettivamente il 17 settembre 2009<sup>18</sup> e il 19 gennaio 2011<sup>19</sup>: la prima all’indomani dell’approvazione della legge sulla tutela dei minori, la seconda innanzi all’ipotizzata introduzione di un illecito amministrativo per «pubblica

---

<sup>16</sup> Si veda: [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/lgbt-survey-country-data\\_lithuania.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbt-survey-country-data_lithuania.pdf). L’incitamento all’odio omofobico e transfobico, le molestie verbali e il linguaggio inappropriato sono diffusi tra la popolazione, ma anche nei media e nella politica (su tutti Petras Gražulis, deputato del partito Ordine e Giustizia), il che suscita quotidianamente nelle persone LGBT un sentimento di discriminazione ed esclusione permanente.

<sup>17</sup> L’emendamento proposto il 19 giugno 2014 affermava che “la critica del comportamento sessuale o delle pratiche, convinzioni o convinzioni sessuali, o l’uso della persuasione per modificare tali comportamenti, pratiche, convinzioni o convinzioni non può essere qualificata come molestia, denigrazione, incitamento all’odio, discriminazione o incitamento alla discriminazione”.

<sup>18</sup> Vd. P7 TA (2009)0019 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione.

<sup>19</sup> Vd. P7 TA (2011)0019 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in Lituania, 2012/C 136 E/10.

promozione delle relazioni omosessuali»<sup>20</sup>. In entrambi i casi, l'organo rappresentativo dei cittadini dell'UE manifestò contrarietà all'adozione di tali strumenti, richiamando il governo di Vilnius ad un'azione più rispettosa dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti nella Carta di Nizza.

Ulteriori motivi di disapprovazione furono manifestati dall'ECRI, la commissione indipendente contro il razzismo e l'intolleranza istituita in seno al Consiglio d'Europa. Nel suo rapporto del 7 giugno 2016, essa manifestò preoccupazione per la comunità LGBT presente nel Paese, evidenziando non solo la persistenza di aspetti discriminatori nei provvedimenti legislativi esaminati, ma anche il continuo stato di inerzia del legislatore su tematiche di primo ordine come il riconoscimento delle coppie omosessuali e la semplificazione delle procedure di riassegnazione del genere<sup>21</sup>. Raccomandò, inoltre, l'introduzione di provvedimenti atti a contrastare l'odio omofobico e transfobico ed una maggiore sensibilizzazione su tali possibili giustificazioni in presenza di reati di violenza<sup>22</sup>.

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite denunciò, infine, nel luglio 2018, «la persistenza di stereotipi, ostilità e discriminazione nei confronti degli omosessuali» e raccomandò al legislatore l'abrogazione della legge vigente sulla protezione dei minori<sup>23</sup>.

Sotto il profilo giudiziario, la Lituania fu oggetto di due pronunce del giudice di Strasburgo. La prima, *L. c. Lituania*<sup>24</sup>, si concluse con la condanna del Paese per omissione di una normativa

<sup>20</sup> I Progetti di emendamento al codice dei reati amministrativi della Repubblica di Lituania (n. XIP-2595) avrebbero introdotto per tali condotte una sanzione compresa tra i 2.000 e i 10.000 LTL (580 - 2 900 EUR). Si osserva che tali disposizioni si sarebbero poste in contrasto con l'articolo 25 Cost., ma anche con l'art. 29 il quale afferma che «tutti sono uguali dinanzi alla legge, ai tribunali e alle altre istituzioni e ai funzionari dello Stato. I diritti della persona non possono essere limitati, né possono essere concessi privilegi sulla base del genere, razza, cittadinanza, lingua, origine, posizione sociale, credo, convinzioni o opinioni». Su di esse, espresse parere negativo anche la Presidentessa della Repubblica Dalia Grybauskaitė, la quale denunciò tali i progetti come omofobi e nocivi per l'immagine della Lituania in Europa.

<sup>21</sup> Nel testo originale si legge in particolare: «L'ECRI recommande aux autorités lituaniennes de modifier la loi sur la protection des mineurs contre l'effet préjudiciable de l'information publique de sorte qu'elle n'empêche pas de réaliser des activités de sensibilisation sur les questions LGBT et des activités de promotion de la tolérance». Il documento è reperibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/09000016808b587c>

<sup>22</sup> Sul punto deve precisarsi che alcuni progressi sono stati rilevati dal comitato nel 2019 in sede di monitoraggio delle sue raccomandazioni. In particolare, il Ministero dell'Interno ha istituito un gruppo di analisi e valutazione dei crimini d'odio, mentre corsi di formazione sono stati forniti alle forze dell'ordine. Nonostante tali sforzi, l'ECRI ha ritenuto le misure non ancora sufficienti per affrontare efficacemente il problema e ha incoraggiato le autorità lituane a intensificare i propri sforzi per prevenire e combattere i crimini ispirati dall'odio. Cfr. *Conclusions de l'Ecri sur la mise en œuvre des recommandations faisant l'objet d'un suivi intermédiaire adressées à la Lituanie*, in <https://rm.coe.int/conclusions-de-suivi-intermediaire-sur-la-lituanie-5eme-cycle-de-monit/168094ce1d>

<sup>23</sup> Si vedano le osservazioni conclusive sul quarto rapporto periodico nei confronti della Lituania (CCPR/C/LTU/4) elaborato nel corso delle riunioni 3502 e 3403 tenutesi il 10 e 11 luglio 2018. Il rapporto è reperibile *online*.

<sup>24</sup> Il caso è *L. v. Lithuania* (Application no. 27527/03).

interna che consentisse di ottenere modifiche anagrafiche in presenza di casi di chirurgia, parziale e non completa, di riassegnazione di genere<sup>25</sup>. La seconda, *Beizaras-Levickas c. Lituania*<sup>26</sup>, condannò il Paese per violazione dell'art. 14 Cedu in combinato disposto con l'art. 8, poiché le forze di polizia avevano opposto un netto rifiuto all'apertura di un'indagine per ingiurie subite due giovani ragazzi che avevano pubblicato sui *social network* una fotografia ritraente un loro bacio.

Questo atteggiamento aveva privato i ricorrenti della tutela loro garantita dal diritto penale, arrecando nei medesimi uno stato di ansia e frustrazione, dovuto alla consapevolezza che l'archiviazione fosse stata determinata proprio dal loro orientamento sessuale.

Nonostante tali pronunce e le osservazioni evidenziate nelle sedi internazionali, la legge sulla protezione dei minori rimase in vigore. La Lituania rifiutò infine ogni approvazione di una legge sulle unioni civili o sulle coppie di fatto omosessuali<sup>27</sup>.

### **3. Fuori dai confini della Lituania: la situazione in Europa**

L'idea di adottare strumenti legislativi finalizzati a proteggere i minori dalla c.d. propaganda omosessuale non deve considerarsi un'eccezione della legislazione lituana. Tali interventi si sono realizzati, infatti, in numerosi Paesi dell'Europa orientale, ove da alcuni anni i movimenti più conservatori si sono fatti promotori di proposte di legge finalizzate alla conservazione dei modelli sociali cisnormativi ed eteronormativi fino ad oggi dominanti<sup>28</sup>.

Antesignano in tal senso fu l'ordinamento russo, ove fra il 2006 e il 2009 furono adottate diverse norme regionali dirette ad impedire ai minori l'accesso a qualsiasi contenuto avente ad oggetto

---

<sup>25</sup> Il caso *L c. Lituania* è ancora sotto il controllo del Comitato dei Ministri (CM) del Consiglio d'Europa. Nel giugno 2022 lo stesso ha esaminato le procedure di attuazione ed è giunto alla conclusione che i criteri stabiliti nella sentenza non sono ancora stati soddisfatti.

<sup>26</sup> Case of *Beizaras and Levickas v. Lithuania* (Application no. 41288/15).

<sup>27</sup> Da ultimo, ancora il 25 maggio 2021, il Parlamento lituano ha votato contro l'introduzione di una legge sulle unioni omosessuali.

<sup>28</sup> Si veda in particolare il rapporto pubblicato nel 2019 dall'Alto Commissario per i diritti umani *Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law*, p. 80, rinvenibile on line. Con riferimento ai singoli Paesi si vedano, invece, i rapporti redatti avverso la Federazione russa (RUS 3/2013, p. 23, 4/2013, p. 40), l'Ucraina (A/HRC/23/51), 2013, UKR 3/2012, p. 31, la Moldavia (A/HRC/25/74), 2014, MDA 4/2013, p. 51.



forme di sessualità diversa da quella tradizionale<sup>29</sup>, mentre a livello federale fu promulgato un emendamento al Codice degli illeciti amministrativi in cui si configurarono come condotte sanzionabili tutte le attività pubbliche finalizzate alla promozione dell'omosessualità, della bisessualità e/o del transgenderismo tra i minori<sup>30</sup>.

Tali normative, considerate costituzionalmente legittime dal Giudice delle leggi della Federazione, incontrarono il biasimo delle istituzioni internazionali.

Le novella del Codice amministrativo fu oggetto innanzitutto di analisi da parte della Commissione di Venezia, la quale pronunciò un interessante parere sulla compatibilità di tale tipo di legislazione con le norme internazionali in materia di diritti umani<sup>31</sup>.

Nelle sue argomentazioni ribadì che le informazioni sulla sessualità nelle scuole – pur nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori – devono essere fornite “in modo obiettivo, critico e pluralistico”.

Analogha opinione fu espressa dall'Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa<sup>32</sup> che, in una specifica risoluzione<sup>33</sup>, manifestò profonda preoccupazione per la vigenza di tali normazioni, riconoscendo in capo ai minori il diritto a ricevere informazioni obiettive e non stigmatizzanti sull'orientamento sessuale.

Le leggi della Federazione, oggetto del controllo di convenzionalità della Corte Edu, furono dichiarate infine inammissibili per violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) e dell'articolo 14 (divieto di discriminazione). Nel caso *Bayev e altri* del 2017, i giudici di Strasburgo evidenziarono, in modo esplicito, come lo scopo di tali leggi ed il modo in cui esse risultavano formulate celava un intento evidentemente discriminatorio volto ad incoraggiare sentimenti di

<sup>29</sup> Si tratta in particolare delle leggi approvate dalla *Duma* regionale di Ryazan (3 aprile 2006), dall'Assemblea Regionale dei Deputati di Arkhangelsk (30 settembre 2011).

<sup>30</sup> Si tratta della Legge n. 44554-6(2012) approvata dalla *Duma* di Stato il 29 giugno 2013 con un solo voto contrario. L'art. 6 nella sua traduzione inglese dispone che la propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali «*Shall entail an administrative fine on citizens in the amount of four thousand to five thousand rubles; on officials - from forty thousand to fifty thousand rubles; for legal entities - from four hundred thousand to five hundred thousand roubles*». Per un approfondimento delle normative si rinvia a: Bill № 44554-6: Amendments to the Code of Administrative Offences (establishing administrative responsibility for the promotion of homosexuality among minors) Legal opinion submitted to the State Duma (reperibile *on line*).

<sup>31</sup> *Opinion 707/2012 on the issue of the prohibition of so-called “propaganda of homosexuality” in the light of recent legislation in some member states of the Council of Europe*, adottata dalla Commissione Venezia all'esito della sua 95° sessione plenaria (Venezia, 14-15 June 2013), rinvenibile *on line*.

<sup>32</sup> Si ricorda che Federazione russa costituiva parte del Consiglio d'Europa fino al 16 marzo 2022. L'uscita dall'organizzazione è stata pronunciata a seguito dell'inizio delle ostilità con la Repubblica ucraina.

<sup>33</sup> Si tratta della Risoluzione 1948 (2013) sulla lotta alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

omofobia incompatibili con i valori di una società democratica. Solo il Giudice russo Dedov, nel suo voto dissenziente, difese la normativa nazionale, ritenendola necessaria alla protezione dei minori contro gli abusi sessuali<sup>34</sup>.

Nel Paese erano in atto, peraltro, numerose altre forme di restrizione alle libertà fondamentali degli attivisti dei movimenti *pro* LGBT, tra cui il divieto di organizzare *Pride* e il ricorso sistematico agli arresti nei confronti dei partecipanti a dette manifestazioni. Nel 2020 il Governo federale provvide anche alla modifica della ripartizione delle competenze tra Stato e Federazione (art. 72 Cost.) al fine di attribuire alla legislazione concorrente la tutela «del matrimonio come unione tra un uomo e una donna» e più di recente, il Parlamento di Mosca ha comunicato la volontà di estendere i divieti della legge anche al di fuori del coinvolgimento dei minori<sup>35</sup>.

Se la Russia si fece precorritrice in materia, il caso più rilevante fu tuttavia quello ungherese, Paese nel quale con legge LXXIX del 21 giugno 2021 fu vietato ai giovani di età inferiore ai diciotto anni l'accesso - anche a scopo meramente didattico - a contenuti tali da "propagandare" o raffigurare una divergenza dall'identità personale corrispondente al sesso alla nascita, un cambiamento di sesso o l'omosessualità"<sup>36</sup>.

Le argomentazioni propugnate dalle autorità a giustificazione dell'intervento furono analoghe a quelle individuate dal legislatore moscovita (ed in particolare la protezione dei minori in ragione della loro immaturità, del loro stato di dipendenza e della loro influenzabilità), ma il caso conobbe maggiore risonanza in ragione dell'adesione del Paese all'Unione europea.

Il Parlamento europeo, in una Risoluzione dell'8 luglio 2021<sup>37</sup>, condannò infatti con la massima fermezza la legge adottata e ricordò agli Stati membri che le legislazioni in materia di educazione e informazione devono rispettare pienamente i diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'UE e internazionale e assicurare l'accesso ad un'educazione alla sessualità e alle relazioni affettive che sia completa, scientificamente corretta, basata su prove adeguate all'età; le informazioni pubblicate dovrebbero tenere conto inoltre della diversità degli orientamenti sessuali, delle identità di genere,

---

<sup>34</sup> Per un commento si rinvia a K. ISTREFI, E. KIRVING, *Rights in the populist era. A comment on Bayev. v. Russia (ECtHR): more didactic than persuasive?*, consultabile all'indirizzo: <https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/31HHRJ159-Istrefi.pdf>.

<sup>35</sup> Si veda: [https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/07/11/mosca-vuole-estendere-la-legge-anti-gay-anche-agli-adulti\\_5012073f-0204-4eb6-8a39-d3a207b970ab.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/07/11/mosca-vuole-estendere-la-legge-anti-gay-anche-agli-adulti_5012073f-0204-4eb6-8a39-d3a207b970ab.html)

<sup>36</sup> In lingua originale: 2021. évi LXXIX. Törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról

<sup>37</sup> Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (2021/2780(RSP)).

delle espressioni e delle caratteristiche sessuali, così da evitare la disinformazione basata su stereotipi o pregiudizi.

In Ungheria, come in Russia, il tema della protezione dei minorenni costituiva unicamente un *escamotage*. La novella si inseriva, infatti, in un ben più ampio disegno di rafforzamento del modello di eteronormalità avviato da Fidesz con la riforma della Legge fondamentale del dicembre 2020 ove si ribadì, peraltro, che il matrimonio è l'unione di un uomo e una donna e che i minori di definire la propria identità in base al sesso attribuito alla nascita, e a ricevere un'istruzione secondo l'identità costituzionale del Paese e il sistema di valori fondato sulla cultura cristiana<sup>38</sup>.

Successivamente alla riforma furono approvate ulteriori normative restrittive dei diritti delle persone LGBT tra le quali l'art. 33 della legge omnibus del 2020 che ha vietato il riconoscimento del nuovo status giuridico delle persone transgender e intersessuali e la legge sui media che ha stabilito che gli annunci pubblicitari e i contenuti che rappresentano persone LGBT debbano essere classificati nella categoria V (vale a dire sconsigliati ai minori). In via amministrativa si impose, infine agli editori di stampati contenenti riferimenti ad esse di apporre un'esplicita indicazione in copertina, posto che tali contenuti si mostrano "non coerenti con i ruoli di genere tradizionali".

Per tali ragioni, considerati anche ulteriori significativi cedimenti nella tenuta dello Stato di diritto, il Parlamento europeo invitò la Commissione ad avvalersi degli strumenti previsti per contrastare violazioni gravi dei valori fondanti dell'Unione, ed in particolare le procedure d'infrazione accelerate e i rimedi previsti dal regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Art. L § 1 Cost.: «L'Ungheria protegge il matrimonio come l'unione di un uomo e una donna, basata su di un mutuo consenso; l'Ungheria protegge l'istituzione della famiglia che riconosce come base per la sopravvivenza della nazione. Il matrimonio e il rapporto genitori-figli sono le basi della famiglia». Art. XVI § 1: «Ogni fanciullo ha diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo corretto sviluppo fisico, mentale e morale. L'Ungheria tutela il diritto dei figli ad un'identità personale corrispondente al loro sesso alla nascita e devono garantire un'educazione per loro ciò sia conforme ai valori basati sull'identità costituzionale e cultura cristiana del nostro Paese». Per un'analisi di queste disposizioni si rinvia al rapporto: *Hungary - Opinion on the constitutional amendments adopted by the Hungarian parliament in December 2020*, redatto dalla Commissione Venezia all'esito della 127<sup>o</sup> Sessione plenaria, 2-3 luglio 2021, reperibile *on line*.

<sup>39</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2018/0902R(NLE)). In materia di diritto alla parità di trattamento, inclusi i diritti delle persone LGBT si vedano in particolare le lettere da CD a CR.

La normativa ungherese fu oggetto di attenzione, in seguito, anche dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la quale adottò il 25 gennaio 2022 una risoluzione<sup>40</sup> sulla lotta alla recrudescenza dell'odio contro le persone LGBT. In tale documento si auspicarono cambiamenti di paradigma nella comprensione sociale e culturale dell'uguaglianza di genere, un maggior impegno nel superamento della mascolinità tossica ed un'effettiva affermazione dei diritti e delle libertà di tutte le persone LGBT.

Alla luce di tali considerazioni, il presidente della Repubblica János Áder convocò per il 3 aprile 2022 un referendum confermativo in merito alla legge LXXIX del 2021. Il popolo, chiamato a pronunciarsi su quattro quesiti<sup>41</sup>, confermò a larghissima maggioranza la scelta parlamentare, ma nessuna delle consultazioni raggiunse il quorum strutturale di validità previsto dalla legge<sup>42</sup>.

Nonostante lo stigma internazionale, le legislazioni di Russia e Ungheria costituirono una fonte di ispirazione per numerose risoluzioni e proposte di legge presentate in altri Stati dello spazio ex sovietico e dell'Europa orientale<sup>43</sup>.

Nell'Ucraina di Janukovyč, ad esempio, già nel 2011, fu proposta alla Verchovna Rada una legge diretta ad emendare numerosi testi legislativi nazionali, al fine di vietare la “promozione dell'omosessualità” nel commercio, nella stampa tradizionale e nei mass media<sup>44</sup>.

L'anno successivo, il ddl 1155 (ex ddl 10290) propose, invece, misure dirette ad assicurare “il sano sviluppo morale, spirituale e psicologico dei figli”. Secondo le disposizioni di esso, al fine di garantire il superamento della crisi demografica, i pubblici poteri avrebbero dovuto farsi promotori dell'idea tradizionale della famiglia, vietando la “propaganda dell'omosessualità” come “attività

<sup>40</sup> Cfr. *Résolution 2417 (2022), Lutte contre la recrudescence de la haine à l'encontre des personnes LGBTI en Europe*, on line sul sito <https://pace.coe.int>.

<sup>41</sup> I quesiti su cui il popolo fu chiamato a pronunciarsi furono: 1) *Sei favorevole a organizzare eventi informativi sull'orientamento sessuale per i minori, negli istituti di istruzione pubblica senza il consenso dei genitori?*; 2) *Sei favorevole alla promozione di trattamenti di riassegnazione di genere ai minori?*; 3) *Sei favorevole all'esposizione illimitata dei minori a contenuti mediatici sessualmente espliciti, che possono influenzare il loro sviluppo?*; 4) *Sei favorevole a mostrare contenuti multimediali minori sulle procedure di cambiamento di genere?*

<sup>42</sup> Di seguito i voti per ciascun quesito e la percentuale dei votanti: 1) Sì: 7,68%, No: 92,32%, votanti: 47,60%; 2) Sì: 4,08%, No: 95,92%, votanti: 47,23%; 3) Sì: 4,67%; No: 95,33%, votanti: 47,13%; 4) Sì: 4,83%, No: 95,17%, votanti: 47,11%.

<sup>43</sup> Per un approfondimento si rinvia al rapporto della ONG “Article 19”, *Traditional values? Attempts to censor sexuality Homosexual propaganda bans, freedom of expression and equality*, in: <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3637/LGBT-propaganda-report-ENGLISH.pdf>

<sup>44</sup> Si tratta del Progetto di legge No. 8711 del 20 giugno 2011, nella cui esposizione dei motivi si legge: (*trad. francese*) «*L'extension de l'homosexualité est une menace pour la sécurité nationale, car elle conduit à l'épidémie de VIH/SIDA, détruit l'institution de la famille et pourrait provoquer une crise démographique*». Cfr. PACE, Doc. 12912 Second Edition 10 July 2012 *Freedom of expression of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons in Ukraine threatened – Written declaration No. 513*, online sul sito <https://pace.coe.int>.

nociva alla salute fisica o psichica del bambino, al suo sviluppo morale e spirituale (...)”.

Integravano in particolare forme di promozione (art. 4): “l’organizzazione di manifestazioni, sfilate, azioni, picchetti e altri raduni di massa tali da diffondere informazioni positive sulle relazioni omosessuali; la predisposizione di corsi di formazione, discussioni tematiche, giochi interattivi, sessioni educative e altre attività di carattere educativo sulle relazioni omosessuali (...); la diffusione sui media di rapporti sulle relazioni omosessuali con inviti in qualsiasi forma a uno stile di vita basato sulle relazioni omosessuali (...); la diffusione nelle scuole secondarie di informazioni sotto qualsiasi forma delle relazioni omosessuali”.

Le summenzionate proposte non conobbero, tuttavia, approvazione e non furono riproposte dopo il cambio di regime seguito ad *Euromaidan*.

In Polonia, invece, il partito Diritto e Giustizia (PiS) manifestò fin dal 2018, l’intenzione di proporre una legge di censura alla “propaganda gay”, in forza della quale sarebbero stati messi al bando i contenuti a favore delle unioni omosessuali, specie se destinati a soggetti di età inferiore ai 18 anni. Tra le diverse proposte, deve ricordarsi in particolare il disegno di legge Czarnek, volto a bandire ogni possibile forma di educazione sessuale inclusiva nelle scuole. Il testo, approvato dal *Sejm* nel giugno del 2021, incontrò per ben due volte il veto del Presidente Andrzej Duda<sup>45</sup>, ma, a differenza di quanto può pensarsi, lo stesso non fu determinato da contrarietà alla Costituzione<sup>46</sup> o al diritto europeo, quanto da semplici questioni di forma connesse anche alla situazione eccezionale esistente nel Paese a seguito dello scoppio della guerra nella vicina Ucraina.

Non conobbe approvazione parlamentare il progetto di legge proposto nell’ottobre 2021 dalla fondazione Kaja Godek, allo scopo di vietare ogni forma di riunione diretta a propagandare l’unione omosessuale e a mettere in discussione la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio<sup>47</sup>.

In Romania, nel giugno 2020, il parlamento si espresse a favore di un emendamento alla legge sull’istruzione diretto ad includere nell’ordinamento il divieto di svolgere studi sull’identità di

---

<sup>45</sup> Si veda il comunicato del Presidente Duda, consultabile all’indirizzo: <https://oko.press/duda-juz-zapomnial-dlaczego-wetowal-lex-czarnek>

<sup>46</sup> La contraddizione avrebbe potuto riguardare in particolare, l’art. 14: «La Repubblica polacca assicura la libertà di stampa e delle altre forme di comunicazione» e l’art. 48: «I genitori hanno diritto ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni. Tale educazione deve tenere in considerazione il livello di maturità del bambino, ed anche la sua libertà di coscienza, fede religiosa e le sue idee».

<sup>47</sup> Cfr. <https://www.rp.pl/polityka/art19062341-sejm-glosowal-w-sprawie-projektu-ustawy-stop-lgbt>

genere<sup>48</sup>. Detta disposizione, impugnata dal Presidente della Repubblica, fu dichiarata illegittima dalla *Curtea constitutională* per violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero con pronuncia del 16 dicembre 2020<sup>49</sup>.

Qualche cenno, infine, deve dedicarsi ai casi di Slovacchia e Croazia. Nel primo caso fu avanzata una proposta di legge finalizzata ad escludere le tematiche dell'omosessualità, della riassegnazione di genere o della modifica dell'identità di genere dall'insegnamento nelle scuole. La stessa fu respinta tuttavia dalla maggioranza parlamentare nel dicembre 2022<sup>50</sup>. In Croazia, al contrario, quantunque una campagna a favore dell'introduzione di tali restrizioni fu sostenuta dal candidato del partito populista Most Nikola Grmoja, nessuna proposta fu poi effettivamente depositata e calendarizzata per la discussione nel Sabor<sup>51</sup>.

#### 4. Alcune brevi riflessioni sul tema

La sentenza *Macatė c. Lituania* rappresenta un ulteriore importante avanzamento verso il superamento della disuguaglianza.

La censura dell'omosessualità nella scuola e nei contenuti di libera disposizione per i minori costituisce, infatti, una tendenza sempre più diffusa nell'Europa orientale, ove i legislatori hanno utilizzato tale strumento come freno all'invasività dei modelli culturali occidentali affermatasi dopo la caduta del comunismo e come forma di riaffermazione dei valori propri della cultura "nazionale".

Da un punto di vista strettamente normativo l'intervento lituano, come altri adottati nei Paesi sopra ricordati, si pone in contrasto con le disposizioni dell'art. 10 della CEDU, il quale – in ragione dell'importanza che la diffusione delle idee riveste in una società libera – ammette la

<sup>48</sup> Si tratta del progetto di legge (Camera dei deputati PLX617/2019 e Senato L87/2020) - *Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011*, reperibile all'indirizzo: [https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr\\_cls=L87&an\\_cls=2020](https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L87&an_cls=2020).

<sup>49</sup> Cfr. *Romania Curtea Constitutională, Dosarul nr.959A/2020 – Decizia nr.907 din 16 decembrie 2020 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.7 alin. (1) lit.e*, introduse prin arcolul unic al Legii pentru modificarea art.7 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, in: <https://www.senat.ro/legis/PDF/2020/20L087DC.PDF>.

<sup>50</sup> Ci si riferisce agli emendamenti alla legge sull'istruzione presentati dai deputati Štefan e Filip Kuffa del partito di ultradestra Kotlebovci – Eudová strana Naše Slovensko e respinti dai membri del Consiglio Nazionale della Repubblica slovacca lo scorso 20 dicembre 2022.

<sup>51</sup> Cfr. <https://www.index.hr/vijesti/clanak/grmoja-zasto-bi-se-djeci-promovirali-seksualni-sadrzaji-lgbt-propaganda-ili-slicno/2287456.aspx>.

possibilità di limitazione della stessa solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e che siano al contempo funzionali al perseguimento di fini legittimi e necessari in un contesto democratico<sup>52</sup>.

Il *Minors protection Act*, nel caso di specie, difetta del carattere di tassatività al quale una disposizione limitativa della libertà del pensiero dovrebbe soggiacere. Dalle sue prescrizioni non si comprende infatti quali siano le condotte in grado di «incoraggiare il disprezzo per i valori della famiglia» e «di favorire una concezione del matrimonio e della famiglia diversa da quella sancita dalla Costituzione e dal codice civile». Ne consegue che la pubblicazione di una fiaba in cui la protagonista si innamora di una ragazza anziché del principe azzurro viene interdetta allo stesso modo di una rappresentazione pornografica o di un'invettiva contro la famiglia e le relazioni coniugali di tipo tradizionale, seppur – come è evidente si tratta di contenuti profondamente dissimili gli uni dagli altri e con effetti radicalmente opposti sul pubblico a cui vengono presentati.

Lo scopo della restrizione non trova, poi, una giustificazione ammissibile secondo l'impianto convenzionale.

La tutela dei minori (*rectius* della salute degli infra diciottenni) non costituisce un'argomentazione accoglibile: a distanza di anni duole osservare, come la semplice menzione dell'omosessualità sia ancora invocata come un elemento che possa danneggiare i bambini e i ragazzi in età puberale.

Viceversa – ed è un bene che la Corte lo ribadisca - è precipuo interesse dei minori ricevere informazioni o idee pertinenti e appropriate sulla sessualità, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera su tale tipo di argomentazione<sup>53</sup>.

L'affettività omoerotica è parte, infatti, della sessualità umana e come tale deve essere rappresentata senza reticenze e stigmatizzazioni, consentendo ai giovani attratti da rappresentanti del proprio sesso di vivere la loro pulsione senza sensi di colpa e di inadeguatezza che l'eteronormatività escludente potrebbe generare.

---

<sup>52</sup> Il principio, come è noto, è stato affermato dalla Corte sin dal caso *Handyside v. Regno Unito*, sentenza del 7 dicembre 1976, par. 49.

<sup>53</sup> Art. 13 Convenzione sui diritti del fanciullo: «Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. (2) L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche».

È bene ricordare, inoltre, che l'esistenza di un ampio consenso europeo sull'utilizzo della libertà di espressione per il riconoscimento dei diritti delle minoranze sessuali riduce ancora maggiormente il margine di apprezzamento che uno Stato membro della Convenzione possa invocare a tutela della salute dei minori<sup>54</sup>.

Similmente alle differenze fondate sul genere, anche quelle relative all'orientamento sessuale necessitano, infatti, dell'esistenza di una giustificazione cogente, che – nel caso specifico – stante anche la modalità espositiva con la quale sono state veicolate – sembrerebbero del tutto inesistenti<sup>55</sup>.

Lo Stato lituano avrebbe dovuto dimostrare, infatti, nello specifico come le leggi adottate dal Parlamento e le misure prese dalla PA in conformità delle stesse, fossero indispensabili alla preservazione dei valori della famiglia tradizionale, ed inoltre che quest'ultima fosse soggetta ad un immediato e grave nocumento in ragione della semplice menzione (neppure dell'equiparazione) dell'esistenza di famiglie omoparentali.

Tutto ciò, ovviamente, non solo è rimasto indimostrato, ma è persino indimostrabile. Come ha evidenziato la Commissione di Venezia, infatti, la mera menzione dell'esistenza di unioni omosessuali è lungi dal realizzare uno svilimento dell'importanza delle relazioni eterosessuali, né può intendersi come una minaccia per la permanenza della famiglia tradizionale intesa come unione di un uomo e una donna.

Un'ulteriore argomentazione sovente invocata dai governi nazionali a giustificazione di simili restrizioni è costituita dalla tutela della morale. Il Governo lituano, nel caso specifico, non ne fa menzione, ponendosi almeno sotto questo aspetto al riparo dalle critiche che inevitabilmente la Corte Edu gli avrebbe mosso.

È principio consolidato nella giurisprudenza Cedu, infatti, che «la moralità sia il risultato di un gran numero di tradizioni sociali, filosofiche e religiose», con la conseguenza che la tutela della stessa sia insuscettibile di fondarsi su principi espressione di una sola tradizione», sia essa laica oppure religiosa.

Deve ricordarsi, inoltre, che, nel bilanciamento, posizioni che si fondano «sul presupposto che l'omosessualità sia qualcosa di immorale» dovrebbero essere *tout court* rigettate per violazione

---

<sup>54</sup> *L. e V. c. Austria* (n. 39392/98 e 39829/98), 9 gennaio 2003, par. 45 e *Smith e Grady c. Regno Unito* (n. 33985/96 e 33986/96), 27 settembre 1999, par. 90

<sup>55</sup> Cfr. *X e altri c. Austria*, sentenza del 19 febbraio 2013, par. 99



dell'art. 14 Cedu. Ogni orientamento sessuale trova garanzia, infatti, nella Convenzione dei diritti dell'uomo e potrà incontrare limitazioni a tutela della pubblica moralità solo ove sia, al pari di ogni altro orientamento, rappresentato in forme oscene, triviali o offensive secondo i consolidati standard di pubblica decenza.

Al di là dell'assenza di accoglibili giustificazioni fondate sulla difesa degli interessi dei minori o sulla tutela della morale, è proprio la violazione del principio di non discriminazione che deve far propendere, al netto di ogni altra considerazione, per l'inammissibilità di simili normazioni.

È evidente, infatti, che le disposizioni in argomento muovono tutte dal medesimo presupposto, che "l'omosessualità" sia un fenomeno in grado di corrompe i giovani, di pervertire la società, di determinare il superamento delle relazioni sessuali con finalità procreative. Esse dimostrano inoltre «che le autorità prediligono certi tipi di relazioni e famiglie rispetto ad altri, ovvero considerano più accettabili le relazioni eterosessuali rispetto a quelle omosessuali»<sup>56</sup>.

Tali *rationes* si collocano, come è evidente, su un terreno di radicale incompatibilità con i tratti distintivi di una "società democratica", che trova nel pluralismo, nella tolleranza e nell'equo trattamento delle minoranze la sua ragion d'essere.

Normazioni di questo genere sono espressione di un ingiustificato pregiudizio e di una pericolosa volontà di marginalizzazione di un intero segmento della popolazione sulla base di qualcosa – come la sessualità – che è intimamente connessa all'individualità e alla prospettazione di essa nell'ambito relazionale; aspetti che, al contrario, meriterebbero di essere valorizzati in forza del principio personalista che anima le democrazie liberali.

Ne consegue che, in assenza di ulteriori motivazioni idonee a ritenere tali contenuti inappropriati o dannosi per la crescita e lo sviluppo dei minori, gli Stati dovrebbero astenersi dalla loro adozione anche nei casi in cui la loro portata e i loro effetti siano per lo più limitati.

Le censure evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quantunque riguardanti un fenomeno al momento circoscritto alla sola Europa orientale, dovrebbero indurre infine gli stessi ordinamenti europeo-occidentali ad una più seria riflessione sul modello dell'eteronormatività.

Una legge come quella lituana, oggi invisata per i suoi effetti dalla maggior parte dell'opinione pubblica europea, è rimasta in vigore per oltre dieci anni nel Regno Unito, comportando non solo l'esclusione della tematica omosessuale da qualunque percorso curricolare di formazione nell'età

---

<sup>56</sup> Così *Bayev e altri c. Russia*.

adolescenziale, ma persino la diffusione di trattati, romanzi, film che avrebbero quantomeno consentito ai ragazzi un approdo individuale al tema<sup>57</sup>.

In altri Paesi, tra cui la stessa Italia, tale estromissione pur non prescritta dalla legge, è stata determinata dall'azione amministrativa e dalla cultura dominante. L'effetto è stato il determinarsi di una situazione di silenzio, nella quale molti giovanissimi sono stati lasciati soli nell'accettare se stessi, celando la loro natura per paura di un rifiuto sociale.

Interessanti al riguardo sono le parole espresse del regista svizzero Stéphane Riethauserun, che nel raccontare la propria esperienza ha evidenziato come: «*la scuola, fin dal primo anno si attiene meticolosamente alla divisione dei ruoli di genere assegnati dalle famiglie e dalle istituzioni morali e politiche. Attraverso l'apprendimento della lingua, il discorso e l'esempio degli insegnanti, il contenuto dei libri, l'istituzione educativa convalida l'unico modo considerato normale: ragazzi e ragazze si sposano, e questo per l'eternità. Per essere credibile nel suo ruolo il bambino prende le distanze il più possibile dall'omosessualità, nel linguaggio come nei fatti*»<sup>58</sup>.

La scuola, tralasciando le questioni dell'orientamento sessuale, ha sostenuto quindi tacitamente lo stigma sociale e semantico che biasima l'omosessualità e ha abbandonato nel loro isolamento giovani ragazzi che faticano ad identificarsi con la c.d. normalità eterosessuale.

In tal modo operando, essa ha però vistosamente abdicato al suo ruolo, quello cioè di accompagnare gli studenti in un percorso di crescita personale e non solo culturale, che non può

---

<sup>57</sup> Ci si riferisce alla *Section 28* del *Local Government Act*, approvato dalla Camera dei Comuni il 24 maggio 1988 su iniziativa del terzo governo conservatore di Margareth Thatcher. Tale norma disponeva che le autorità amministrative locali: «*shall not intentionally promote homosexuality or publish material with the intention of promoting homosexuality or promote the teaching in any maintained school of the acceptability of homosexuality as a pretended family relationship*». Essa fu adottata a seguito di un'accesa campagna elettorale in cui il Partito Conservatore accusò i laburisti di voler introdurre nelle scuole letture come *Young, Gay and Proud*, *Police: Out of School* e *The Playbook for Kids about Sex*. I *Tories* giustificarono l'introduzione di essa come "essenziale per fermare la diffusione dell'AIDS". Per effetto della vigenza della *Section 28* le amministrazioni locali smisero di finanziare libri, opere teatrali, volantini, film e altri materiali che mostravano apertamente relazioni omosessuali, mentre le biblioteche scolastiche furono svuotate di questi contenuti. La legge fu il primo provvedimento ad essere abrogato dallo *Scottish Parliament* appena entrò in funzione il 21 giugno 2000. In Inghilterra e Galles invece restò in vigore fino al 18 novembre 2003, quando fu sostituita da una nuova *Section 122* dell'*England and Wales Local Government Act del 2003*. Solo nel 2006, il presidente del Partito conservatore Francis Maude dichiarò che tale intervento legislativo fu un errore, mentre, nel 2009, David Cameron si scusò pubblicamente per la sua introduzione, affermando che fu un'offesa per le persone omosessuali.

<sup>58</sup> S. RIETHAUSERUN, *L'homosexualité à l'école: la loi du silence*. Inchiesta realizzata dal periodico elvetico 360°, ottobre 1998, disponibile *on line* sul sito del periodico. Egli ha evidenziato, la necessità che le autorità integrino i temi dell'omosessualità e dell'omofobia nei programmi scolastici e che i libri di testo rappresentino la possibilità di innamoramento anche tra persone dello stesso sesso. Se l'argomento non viene affrontato, egli sostiene «i bambini crescono conservando i pregiudizi esistenti nella società». Sul punto si legga anche: X. DE STOPPANI, *L'homosexualité, sujet interdit à l'école*, in: *Le Temps*, 3 luglio 1999, disponibile *on line*.

prescindere dal rispetto e dalla valorizzazione dell'identità di ciascuno. Si auspica sul punto un cambiamento culturale e sociale che favorisca l'affermazione di una società realmente aperta ed inclusiva.

#### **4.1 E vissero tutti felici e contenti?**

Benché la decisione in parola, come appena evidenziato nel paragrafo precedente, appaia ragionevole nel suo risultato (soprattutto in considerazione del contesto nazionale descritto nel par. 2) e perfettamente in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte, tuttavia, dalla sua attenta lettura, i cui passaggi logici sono stati riportati *supra* (vd. in particolare par. 1.1 e 1.2), sembra emergere una debolezza di fondo dell'impianto argomentativo. Cosa questa che getta un'ombra sul "lieto fine" della vicenda e che rischia, non già di risolvere, ma di aumentare la polarizzazione sociale sul tema.

*In primis*, la Corte, sbrigativamente, afferma che le misure intraprese (cioè la sospensione temporanea della distribuzione del libro e l'apposizione di un'etichetta di avvertenza) costituiscono un'interferenza all'esercizio della libertà di espressione e giustifica tale asserzione sulla base del fatto che non conta l'entità della misura, ma piuttosto la sua capacità di interferire con la libertà di espressione stessa. Così facendo essa ammette (implicitamente) che le misure assunte sono di lieve entità, ma manca di spiegare in che modo interferiscano con la libertà di espressione, cosa che invece afferma apoditticamente: la sospensione della distribuzione del libro da parte dell'editore (ancorché temporanea e ancorché non assoluta perché il libro ha continuato a circolare utilizzando canali differenti) ha *certamente*, secondo i giudici di Strasburgo, ridotto la sua disponibilità presso i lettori. Su quali "prove" si fonda una simile certezza? Anche perché, lo si tenga a mente, stiamo parlando di un volume la cui tiratura era di sole 600 copie a fronte di una potenziale utenza di circa 60.000/70.000 bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni<sup>59</sup>. Peraltro, le copie effettivamente sottoposte al blocco temporaneo della distribuzione erano poco più della metà (quelle cioè non ancora distribuite alle biblioteche o vendute). Dobbiamo dunque aspettarci che la Corte Edu difenda

---

<sup>59</sup> La stima approssimativa fatta utilizzando i dati generali sulla popolazione lituana rinvenibili *on line* sul sito <https://osp.stat.gov.lt/en/>.

la libertà di espressione a prescindere dalla effettiva capacità diffusiva del testo di cui viene blandamente limitata (temporaneamente) la distribuzione? Vedremo la Corte intervenire per difendere la libertà di espressione quando questa sia minacciata anche all'interno di ambiti ristretti, come per esempio la pubblicazione di un giornale scolastico? Anche perché, a rigore, se la misura limitativa è di lieve entità non si comprende come il pregiudizio subito possa essere importante e dunque il ricorso ammissibile ex sull'art. 35, par. 3, lett b).

Quanto invece all'apposizione di un'etichetta di avvertimento che suggerisce un'età appropriata di lettura, la Corte non giustifica con dati l'impatto dissuasivo di una simile etichetta. Dobbiamo dunque aspettarci che simili classificazioni volte ad individuare l'età minima dell'utenza, utilizzate comunemente per altre forme comunicative (come le opere cinematografiche e televisive)<sup>60</sup> possano essere considerate, in un prossimo futuro, interferenze alla libertà di espressione? Non è forse il genitore, a prescindere da ogni "bollino" a valutare, a seconda dei propri valori educativi e della maturità cognitiva ed emotiva del figlio, l'appropriatezza di un determinato contenuto? Apporre sulla copertina del libro uno sticker con una bandiera arcobaleno (cosa che è accaduta in occasione della ristampa del libro di cui trattasi) non sortisce forse lo stesso risultato dell'etichetta di avvertimento, qualora il genitore nutra pregiudizi sulle relazioni omosessuali?

Alcuni degli interrogativi qui posti sono volutamente provocatori, ma aiutano, forse, a comprendere quelli che paiono essere i limiti argomentativi della pronuncia della Corte Edu. È evidente, e forse questo rappresenta il punto di maggiore debolezza della sentenza, che la decisione in commento rappresenti un esempio di "politica giudiziaria". È chiaro, infatti, che la Corte ha consapevolmente (e a tratti un po' forzatamente) deciso di intervenire sul tema in modo autorevole, attraverso l'esame della questione da parte della sua composizione plenaria (Grande Camera), per aiutare ad innescare un cambiamento di rotta sia legale che culturale. Cambiamento che forse, pur con i tempi lenti che caratterizzano i cambiamenti culturali, sta già avvenendo, e di cui è un luminoso segnale la sentenza della Corte costituzionale lituana del gennaio 2019 che, come già ricordato, ha chiarito che il concetto di famiglia protetto dalla Costituzione è *gender-neutral* e ha ribadito il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale.

---

<sup>60</sup> Per esempio, nel contesto italiano si pensi alla classificazione per le opere cinematografiche di cui al D.Lgs 203/2017 recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

La decisione in commento rappresentava certo l'occasione per la Corte Edu di far udire la propria voce su una questione, quella della libertà di espressione connessa all'orientamento di genere, che ha una portata ben più estesa rispetto ai confini nazionali lituani. Forse tale occasione non è stata utilizzata al meglio. Per facilitare un cambiamento culturale non è utile usare la via dell'imposizione e dell'affermazione apodittica, ma quella del convincimento basato su più che solide basi giuridiche e razionali.